



Città di Maranello

# COMUNE DI MARANELLO

Provincia di Modena

## ORDINANZA N. 63 DEL 30/04/2020

**OGGETTO:** MISURE TEMPORANEE E URGENTI AL FINE DI PREVENIRE LA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID 19. ACCESSO ALLE AREE ORTIVE COMUNALI DI MARANELLO

Il Sindaco

**Richiamato** il Decreto legge 25.03.2020 n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19;

**Visto** il DPCM 10 aprile 2020 (GU Serie Generale n. 97 del 11.04.2020) vigente fino al 3 maggio 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

**Visti** altresì

- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61 del 11/04/2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19.";
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 66 del 22/04/2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19. Integrazione dell'ordinanza N. 61 dell'11 aprile 2020";

**Premesso** che le condizioni climatiche della stagione in corso, con precipitazioni scarse e temperature elevate, rendono necessarie azioni specifiche di manutenzione ed irrigazione degli "orti comunali";

**Considerato** che nonostante la misura di prevenzione di carattere generale a permanere nella propria abitazione evitando spostamenti non motivati, occorra adottare specifiche misure, non in contrasto coi provvedimenti di rilievo nazionale e regionale, al fine di consentire gli spostamenti degli ortolani affidatari della particella orticola e facenti parte dell'Associazione che ha in concessione tale area, per prendersi cura degli stessi;

**Ritenuto necessario disporre le seguenti REGOLE per la riapertura degli ORTI:**

- 1) Accesso all'area consentito solo all'assegnatario, fatta salva la possibilità nel caso di sua impossibilità temporanea, di delegare un terzo, anch'esso socio, alla cura dell'orto.
- 2) Orari di Apertura 7.30/12.30 - 14.00/19.00 - Festivi Chiusi
- 3) Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
  - Orti nr dispari accesso nelle giornate di lunedì - mercoledì - venerdì
  - Orti nr pari accesso consentito il martedì - giovedì - sabato
  - permanenza nell'orto al massimo 2 ore nell'arco della giornata
- 4) Numero 10 persone max presenti contemporaneamente nell'area ortiva
- 5) Accesso solamente con dispositivi individuali di protezione (mascherina e guanti usa e getta)
- 6) Negli spazi comuni rispettare una distanza interpersonale non inferiore a mt 1,5. E' vietato stazionare nei vialetti di collegamento interni e nelle zone comuni

- 7) è vietato lo scambio di attrezzi o prodotti
- 8) Garantire una regolare pulizia e igiene del bagno con frequenza almeno due volte giorno, pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
- 9) Assicurare un'accurata pulizia delle mani con acqua corrente e sapone
- 10) Rendere disponibile Nr di telefono del Presidente che dovrà essere reperibile e far rispettare le regole (con funzione di vigilanza sui soci)

**Visto** l'art. 32 della Legge n. 833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

**Richiamato** l'articolo 50, comma 5, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce: "5. *In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale*";

**Richiamata** la propria ordinanza n. 59 del 24/04/2020;

### **ORDINA**

Per le motivazioni di cui in premessa che a far data dal 4 maggio 2020 e sino al 17 maggio 2020 l'accesso nelle aree ortive debba avvenire nel rispetto delle Regole individuate nella presente ordinanza, precisando che:

1. L'obbligo di predisporre le suddette misure e vigilare sulla loro osservanza rimane a carico dell'Associazione "Ortinsieme APS";
2. L'obbligo di ottemperare alle presenti prescrizioni grava nei confronti degli assegnatari degli orti.

### **DEMANDA**

DI FAR RISPETTARE le previsioni della presente Ordinanza al Servizio di Polizia Locale, oltreché alle forze della Polizia statali presenti sul territorio e che tale provvedimento venga pubblicato nel sito web comunale, diffuso nei canali social network per la massima conoscenza alla popolazione

### **AVVERTE**

che la mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza è sanzionata secondo quanto stabilito dall'art. 4 del D.L. n. 19/2020;

### **INFORMA**

che, a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna; in alternativa nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

*Maranello, li 30/04/2020*

Il Sindaco  
Luigi Zironi / INFOCERT SPA  
*Atto sottoscritto digitalmente*